



LEGGE REGIONALE 11 luglio 2005 n. 9

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 13/07/2005 n. 7

LEGGE N.9 del 2005 - Modifica dei termini stabiliti dall'articolo 6, comma 1 e 4, della legge regionale 29 marzo 2004 n. 5 come modificata dalla legge regionale 24 settembre 2004 n. 17 e dalla legge regionale 24 dicembre 2004 n. 33.

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 29 marzo 2004 n. 5 e successive modificazioni: modifica dei termini)

1.

All'articolo 6 della legge regionale 29 marzo 2004 n. 5 recante disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 (disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), come convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 e modificato dalla legge 24 dicembre 2003 n. 350 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), come modificato dalla legge regionale 24 settembre 2004 n. 17 e dalla legge regionale 24 dicembre 2004 n. 33, concernente il rilascio della sanatoria degli illeciti urbanistico - edilizi, sono apportate le modificazioni contenute nei commi seguenti.

2.

Nel comma 1 il termine "30 giugno 2005" è sostituito dal seguente: "31 dicembre 2005".

3.

Nel comma 4 il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'attestazione di cui al comma 3 deve essere inoltrata al Comune entro il 31 dicembre 2005 corredata della ricevuta dell'avvenuto versamento di una somma pari a euro 600,00, maggiorata degli interessi legali maturati dal 1° gennaio 2005. Il 50 per cento dell'intera somma dovuta è da corrispondere al Comune interessato e la restante parte alla Regione.".

Articolo 2

(Norma transitoria)

1)

Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche nel periodo dal 1° luglio 2005 fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 11 luglio 2005

IL PRESIDENTE

Claudio Burlando

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:2005

___Num:0009

___Boll__Uff__Num:7

___Boll__Uff__Anno:2005